

Accordo Regolamento incentivi funzioni tecniche del Comune di Almenno San Salvatore

Il giorno 24 dicembre 2018 alle ore 9:00 ha avuto luogo l'incontro tra:

La **Delegazione di parte pubblica**, composta dal Presidente, dott. Santo Russo

e la **Delegazione di parte sindacale**, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

CISL FP NATALINO COSENTINO

CGIL FP

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria:

MARIA CHIARA BENEDETTI

Si approva lo schema di “Regolamento per la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche” afferente il personale dipendente del Comune di Almenno San Salvatore.

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 110 del 12.12.2018

Sommario

Articolo 1 – Oggetto	4
Articolo 2 - Destinatari	4
Articolo 3 - Esclusioni	4
Articolo 4 – Alimentazione del fondo per opere o lavori	5
Articolo 5 – Alimentazione del fondo per servizi e forniture	5
Articolo 6 – Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate	6
Articolo 7 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale	6
Articolo 8 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo	8
Articolo 9 – Incentivi per il personale di Stazione Unica Appaltante degli altri Enti	8
Articolo 10 – Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo	9
Articolo 11 - Approvazione e proprietà degli elaborati	9
Articolo 12 – Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni	9
Articolo 13 – Correlazione tra compensi di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa (PO/AP)	10
Articolo 14 – Informazione e confronto	10

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Esso trova applicazione per le attività compiute dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina.
2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara; detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto, mentre la restante quota del 20% può essere considerata, assieme ad altre quote, per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera, come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010, mentre per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della norma innovativa introdotta con il comma 5-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le predette risorse non sono più soggette ai limiti posti all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Le condizioni dettate dal presente comma sono riferite agli incentivi relativi alle attività effettivamente compiute dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa, riguardanti modalità e criteri di riparto del fondo incentivante per le funzioni tecniche e, quindi, per gli articoli 7, 8, 9 e 12 del presente Regolamento, il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data 24/12/2018.

Articolo 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Articolo 3 - Esclusioni

1. La presente disciplina non si applica:
 - a. agli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. ai servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
 - c. ai lavori in amministrazione diretta;
 - d. i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 che non sono stati oggetto di progettazione secondo i livelli indicati all'art. 23 del Codice;

- e. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- f. alle forniture di beni e servizi aventi carattere meramente ripetitivo e standardizzato;
- g. alle forniture di beni e servizi acquistati mediante l'adesione a convenzioni Consip o altre centrali di committenza abilitate (es. Neca di Arca Lombardia), che non richiedano approvazione di "preliminare di fornitura" (elaborazione progettuale);
- h. i contratti aventi per oggetto attività di manutenzione ordinaria e /o straordinaria.

Articolo 4 – Alimentazione del fondo per opere o lavori

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è la programmazione del lavoro pubblico attraverso la redazione in forma singola o accorpata dei livelli di progettazione di cui all'art. 23 del Codice anche se da realizzarsi in convenzione con privati a scomputo oneri concessori;
2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti, solo se di importo superiore ai 40.000,00 euro e se accompagnati da perizia tecnica-estimativa redatta dall'ufficio tecnico comunale.
3. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, come di seguito indicato:
 - a) importo a base d'asta fino a € 500.000,00 il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
 - b) importo a base d'asta oltre € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto a) e l'1,90% della parte eccedente i 500.000,00 Euro;
 - c) importo a base d'asta oltre € 1.000.000,00: il fondo è costituito dalla somma tra gli importi di cui ai punti a) e b) e l'1,80% della parte eccedente il 1.000.000,00 Euro (Es: per un importo a base di gara pari a 1.200.000,00 € il fondo è pari a 2% di 500.000,00 € + 1,9% di 500.000,00 € + 1,8% di 200.000,00 €);
4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.
3. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

Articolo 5 – Alimentazione del fondo per servizi e forniture

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi di importo superiore ai € 40.000,00.
2. Per tali forniture/servizi è richiesto il documento di progettazione di forniture/servizio.
3. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascun servizio e fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, come di seguito indicato:
 - a) importo a base d'asta fino a € 100.000,00 il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
 - b) importo a base d'asta oltre € 100.000,00 fino a € 500.000,00: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto a) e l'1,90% della parte eccedente i 100.000,00 Euro;
 - c) importo a base d'asta oltre € 500.000,00: il fondo è costituito dalla somma tra gli importi di cui ai punti a) e b) e l'1,80% della parte eccedente i 500.000,00 Euro.

Articolo 6 – Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dalla competente Posizione Organizzativa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
2. Le risorse di cui al comma 1, incrementano proporzionalmente l'ammontare degli incentivi per ciascun'opera o lavoro, servizio, fornitura previsti nell'anno nel quale le risorse stesse confluiscono (nella quota relativa al 20% di cui all'art. 10 comma 1).
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento. La relativa quota costituisce economia di bilancio.

Articolo 7 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 6, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono esclusivamente le attività di programmazione della spesa, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le attività di cui al comma 2, come segue:

Ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	FASI				TOT.
	PROGRAMMAZIONE 4%	VERIFICA 8%	AFFIDAMENTO 38%	ESECUZIONE 50%	100%
Responsabile del procedimento	4%	2%	23%	15%	44%
Verificatore progettazione		6%			6%
Direzione dei lavori * (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				19%	19%
Collaudatore/certificatore regolare esecuzione **				5%	5%
Collaboratori***			15%	11%	26%

* in caso di presenza di ulteriori figure rispetto al direttore dei lavori, la % è così ripartita: Direttore lavori 14%; Direttore operativo 3%; Ispettore di cantiere 2%.

** fermo restando l'importo complessivo del 2% la % del 5% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la % per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la % è quella prevista per il collaudo a favore del soggetto che sottoscrive il certificato anche se coincide con la figura del Direttore dei Lavori.

*** comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	FASI			TOT.
	PROGRAMMAZIONE 4%	AFFIDAMENTO 40%	ESECUZIONE 56%	100%
Responsabile del procedimento	4%	25%	15%	44%
Direzione dell'esecuzione			22%	22%
Verificatore della conformità/certificatore regolare esecuzione			5%	5%
Collaboratori *		15%	14%	29%

* comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure

4. La Posizione Organizzativa, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, conferisce con apposito provvedimento gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
5. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico settore o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività indicate al comma 3.
6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
7. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a. della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b. della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c. dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
8. L'atto di individuazione di cui al comma 4 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati e i tempi per provvedere, anche mediante il rinvio ai documenti di gara.
9. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, sono destinate ad incrementare il fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dal precedente articolo 6. La quantificazione delle quote da ridestinare al fondo è comunque determinata con apposito provvedimento nel quale il valore di tale destinazione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Le risorse di cui al capoverso precedente sono impiegate secondo criteri e modalità stabiliti dall'articolo 10, comma 1.
10. Sono invece devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.
11. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro, o mancata acquisizione del servizio, fornitura.

Articolo 8 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dalla Posizione Organizzativa preposta alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, effettuato con continuità dalla stessa Posizione Organizzativa.
2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso la Posizione Organizzativa accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, con le modalità previste dal precedente articolo 6.
3. L'accertamento di cui al comma 1 potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori stabiliti.
4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, la Posizione Organizzativa dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.
5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, la Posizione Organizzativa dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.
6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte della Posizione Organizzativa competente, avviene:
 - a. per le attività svolte nella fase di programmazione e affidamento, entro trenta giorni dall'avvenuto affidamento;
 - b. per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità.
8. La Posizione Organizzativa competente in materia di trattamento economico del personale, su conforme richiesta della Posizione Organizzativa responsabile, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.
9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte.

Articolo 9 – Incentivi per il personale di Stazione Unica Appaltante degli altri Enti.

1. Presso la Provincia di Bergamo è istituita la Stazione Unica Appaltante (SUA), a cui il comune di Almenno San salvatore ha aderito tramite apposita convenzione.
2. L'ambito oggettivo di operatività della SUA comprende le procedure volte all'acquisizione di

lavori, beni e servizi come definiti dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 s.m.i. e in quanto ricadenti nel suo campo di applicazione, inclusi i settori speciali.

3. La SUA cura la gestione diretta delle procedure di gara e ad essa vengono attribuite le funzioni stabilite nella convenzione di cui al comma 1;
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs 18.4.2016 n. 50, i comuni ed altri enti convenzionati con la SUA, su richiesta di quest'ultima, mettono a disposizione una somma non superiore ad un quarto dell'incentivo *de quo* presente nel quadro economico delle gare gestite. (25% della quota ripartibile);
5. La quota di cui al comma precedente viene stabilita in relazione all'importo dei lavori a base di gara, come di seguito indicato:
 - importo a base d'asta maggiore a € 1.000.000,00 percentuale del 25%;
 - importo a base d'asta compreso tra 500.000,00 € e 1.000.000,00 € percentuale del 20%;
 - importo a base d'asta minore di 500.000,00 € percentuale del 17%;
6. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale
7. L'incentivo è riconosciuto dal Comune di Almenno San Salvatore, previa richiesta da parte della SUA, al termine delle procedure effettuate.

Articolo 10 – Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo

1. Il restante venti per cento (20%) delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 4, 5 e 6 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini, anche attraverso specifici momenti formativi, all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Con gli atti gestionali, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 11 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 12 – Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore nell'anno di approvazione.

4. Il presente regolamento si applica alle attività riferite alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di beni e di servizi le cui procedure siano giunte ad aggiudicazione definitiva dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016. Il regolamento si applica anche alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) iniziate ed ancora in corso e/o compiute con esclusione delle quote relative alle prestazioni già eseguite alla data del 19/04/2016, purché vi sia la necessaria disponibilità finanziaria nel quadro tecnico economico dell'intervento.

Articolo 13 – Correlazione tra compensi di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa (PO/AP)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera j) del CCNL 21.5.2018, si prevede il seguente sistema di perequazione tra compensi derivanti dal presente regolamento per i titolari di posizione organizzativa (PO/AP), come previsto dall'arti. 18, lett. h del medesimo CCNL, e la retribuzione di risultato spettante:

2.

Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 La % fa riferimento al trattamento economico annuo lordo	Abbattimento indennità di risultato
Dal 45% al 50%	10%
Da 35% al 44%	5%
Da 0% a 34%	0%

Articolo 14 – Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.